



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 174

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 4 aprile 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezio- nali nella regione Calabria (Riunione n. 4)</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Comitato ristretto per la revisione delle schede elet- torali nella regione Emilia Romagna (Riunione n. 9) »</i>	5

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 6
---------------------------	---------------

Commissioni permanenti

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i>	<i>Pag.</i> 16
---	----------------

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i>	» 17
---	------

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i>	» 18
---	------

12^a - Igiene e sanità:

<i>Plenaria</i>	» 19
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81)</i>	» 23

14^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i>	» 24
---------------------------	------

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 33
---------------------------	----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 39

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Giovedì 4 aprile 2019

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali
nella regione Calabria**

Riunione n. 4

Relatore: BALBONI (Fdi)

Orario: dalle ore 9 alle ore 10,15

**Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali
nella regione Emilia Romagna**

Riunione n. 9

Relatore: PAROLI (FI-BP)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 11

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 4 aprile 2019

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

BAGNAI

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (n. 71)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

I relatori CRUCIOLI (*M5S*) e MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) presentano uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) giudica eccessivamente cauta la formulazione dello schema, relativamente all'osservazione di cui alla lettera *a*).

Il senatore CUCCA (*PD*) esprime una valutazione analoga in riferimento all'osservazione di cui alla lettera *c*).

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene che quanto osservato abbia validità per il complesso delle osservazioni recate dallo schema di parere.

I RELATORI riformulano le lettere *a*) e *c*) secondo i suggerimenti espressi.

Lo schema di parere dei relatori, così come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato), è quindi posto in votazione.

Dopo la dichiarazione di voto di astensione a nome del Gruppo del senatore D'ALFONSO (*PD*) e previa verifica della presenza del prescritto numero legale le Commissioni riunite approvano.

Il presidente BAGNAI precisa che al parere delle Commissioni riunite saranno allegate le osservazioni della 14^a Commissione.

La seduta termina alle ore 11,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 71

Le Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163);

– preso atto che la direttiva (UE) 2017/828 è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti. Al fine di perseguire tali obiettivi, vengono introdotti nuovi presidi normativi per assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare *disclosure* sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento. Vengono infine dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate;

– tenuto conto delle risultanze delle audizioni svoltesi dinnanzi alle Commissioni riunite, nonché delle numerose memorie depositate dai soggetti interessati;

– considerato che l'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto in titolo, intervenendo in tema di identificazione degli azionisti, stabilisce in ossequio alla facoltà concessa agli Stati membri dall'articolo 3-*bis* della direttiva (UE) 2017/828 – che le società sono esclusivamente autorizzate a richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono più dello 0,5 per cento di azioni o diritti di voto;

– ritenuto che, al fine di garantire una trasparente ed efficace comunicazione delle società con i propri azionisti, questi debbano poter essere identificati a prescindere dall'entità della loro partecipazione azionaria;

– visti i contenuti dell'articolo 3 dello schema di decreto, che reca modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II del TUF in merito alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e introduce la sezione sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto;

– rilevato in primo luogo che il comma 1 dell'articolo 3, al fine di recepire le disposizioni della direttiva con riferimento alla relazione sulla

politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, modifica l'articolo 123-ter del TUF senza operare distinzioni tra il regime previsto per le piccole e medie imprese e quello applicabile alle altre società quotate;

– osservato tuttavia che la direttiva (UE) 2017/828 prevede, all'articolo 9-ter, paragrafo 4, secondo comma, che gli Stati membri possano consentire alle piccole e medie imprese – come definite all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE – di sottoporre la sezione della relazione sui compensi corrisposti a una mera discussione assembleare senza votazione, stabilendo che in tal caso la società dovrà spiegare nella successiva relazione sulla remunerazione come ha tenuto conto della discussione nell'assemblea generale;

– ritenuto che l'esercizio di tale opzione, consentita dalla direttiva, oltre ad apparire coerente con il *trend* normativo nazionale ed europeo che prevede, fermi restando i necessari presidi di tutela dei risparmiatori, una disciplina semplificata e proporzionata per le PMI, permetterebbe anche di agevolarne l'accesso e la permanenza al mercato dei capitali;

– rammentato che il medesimo articolo 3, al comma 4, con riferimento alle disposizioni sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto, modifica l'articolo 127-ter del TUF al fine di migliorare le condizioni applicative per l'esercizio del diritto degli azionisti di presentare domande prima dell'assemblea, fissando in cinque giorni precedenti la data dell'Assemblea il termine entro il quale le domande devono pervenire alla società;

– rilevata in proposito l'opportunità di consentire alle società di disporre di più tempo per rispondere alle domande pervenute prima dell'assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando che i cinque giorni previsti debbano intendersi come giorni lavorativi, o in alternativa aumentandone il numero a sette giorni;

– richiamati altresì i contenuti dell'articolo 4, che novella la disciplina sanzionatoria del Testo unico della Finanza (Parte V), in ottemperanza alle norme della direttiva che richiedono agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della medesima direttiva;

– ricordato che in mancanza di previsioni specifiche della norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, lo schema di decreto in titolo fa riferimento all'applicazione del regime previsto dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), il quale stabilisce che, in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, queste debbano consistere nel pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro;

– considerato che l'articolo 6 del disegno di legge di delegazione europea 2018 – approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato (A.S. 944) – prevede una nuova delega al Governo con specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva

(UE) 2017/828; in particolare, la lettera *i*) del comma 1 individua l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni della direttiva, fissando in 2.500 euro il limite minimo ed in 10 milioni di euro il limite massimo;

– rilevato quindi che l'impianto sanzionatorio delineato dal provvedimento in titolo, non essendo allineato con le disposizioni europee, né ponendosi in linea con le sanzioni previste per analoghe fattispecie già contemplate nella disciplina degli intermediari finanziari, non sortirebbe gli auspicati effetti deterrenti e dissuasivi rispetto alle violazioni ipotizzate, prevedendo sanzioni massime assai ridotte anche su materie particolarmente cruciali, quali, ad esempio, le operazioni con parti correlate (di cui al nuovo articolo 192-*quinquies* del Testo unico della Finanza) e la politica di remunerazione e di compensi (di cui all'articolo 192-*bis* del medesimo Testo unico);

– preso atto che l'articolo 6 reca alcune modifiche al Codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in tema di governo societario dell'impresa assicurativa nonché di poteri di intervento e di regolazione dell'IVASS;

– considerato come il carattere di armonizzazione minima della direttiva possa costituire un'utile occasione per un intervento più ampio sul quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti di onorabilità e competenza delle figure apicali e degli azionisti, alla politica delle remunerazioni nonché ai poteri dell'IVASS di porre rimedio a disfunzioni nel governo societario anche mediante il potere di rimozione, nel rispetto delle facoltà attribuite agli Stati membri dalla direttiva (UE) 2017/828,

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 4, dello Schema di decreto, eliminando la soglia minima di possesso del capitale sociale con diritto di voto ai fini dell'identificazione degli azionisti;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 3, introducendo la possibilità per le piccole e medie imprese – consentita dalla direttiva (UE) 2017/828 – di sottoporre la sezione della relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio precedente a una mera discussione assembleare anziché ad un voto consultivo;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 3, recante il termine di cinque giorni precedenti l'Assemblea, entro il quale le domande degli azionisti sugli argomenti all'ordine del giorno debbono pervenire alle società, con una formulazione maggiormente idonea a non ingenerare dubbi interpretativi, in relazione all'eventuale computo del sabato, eventualmente stabilendo un più ampio termine di sei giorni;

d) valuti il Governo l'opportunità di incrementare i limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4, anche tenuto conto

di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *i*), del disegno di legge di delegazione europea 2018, attualmente all'esame del Senato;

e) valuti il Governo l'opportunità di intervenire, mediante integrazione dello schema di decreto in titolo, sulla disciplina recata dal Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di requisiti di onorabilità e competenza delle figure apicali e degli azionisti, politica delle remunerazioni nonché poteri dell'IVASS – nel rispetto delle facoltà attribuite agli Stati membri dalla direttiva (UE) 2017/828 – di porre rimedio a disfunzioni nel governo societario anche mediante il potere di rimozione; valuti in particolare il Governo l'opportunità di introdurre idonei criteri di indipendenza, correttezza e competenza, nonché di prevedere limiti al cumulo degli incarichi, in analogia con la disciplina vigente nel settore bancario e finanziario.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE 2^a E 6^a SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 71

Le Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163);

– preso atto che la direttiva (UE) 2017/828 è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti. Al fine di perseguire tali obiettivi, vengono introdotti nuovi presidi normativi per assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare *disclosure* sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento. Vengono infine dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate;

tenuto conto delle risultanze delle audizioni svoltesi dinnanzi alle Commissioni riunite, nonché delle numerose memorie depositate dai soggetti interessati;

– considerato che l'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto in titolo, intervenendo in tema di identificazione degli azionisti, stabilisce in ossequio alla facoltà concessa agli Stati membri dall'articolo 3-*bis* della direttiva (UE) 2017/828 – che le società sono esclusivamente autorizzate a richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono più dello 0,5 per cento di azioni o diritti di voto;

– ritenuto che, al fine di garantire una trasparente ed efficace comunicazione delle società con i propri azionisti, questi debbano poter essere identificati a prescindere dall'entità della loro partecipazione azionaria;

– visti i contenuti dell'articolo 3 dello schema di decreto, che reca modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II del TUF in merito alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e introduce la sezione sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto;

– rilevato in primo luogo che il comma 1 dell'articolo 3, al fine di recepire le disposizioni della direttiva con riferimento alla relazione sulla

politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, modifica l'articolo 123-ter del TUF senza operare distinzioni tra il regime previsto per le piccole e medie imprese e quello applicabile alle altre società quotate;

– osservato tuttavia che la direttiva (UE) 2017/828 prevede, all'articolo 9-ter, paragrafo 4, secondo comma, che gli Stati membri possano consentire alle piccole e medie imprese – come definite all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE – di sottoporre la sezione della relazione sui compensi corrisposti a una mera discussione assembleare senza votazione, stabilendo che in tal caso la società dovrà spiegare nella successiva relazione sulla remunerazione come ha tenuto conto della discussione nell'assemblea generale;

– ritenuto che l'esercizio di tale opzione, consentita dalla direttiva, oltre ad apparire coerente con il *trend* normativo nazionale ed europeo che prevede, fermi restando i necessari presidi di tutela dei risparmiatori, una disciplina semplificata e proporzionata per le PMI, permetterebbe anche di agevolarne l'accesso e la permanenza al mercato dei capitali;

– rammentato che il medesimo articolo 3, al comma 4, con riferimento alle disposizioni sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto, modifica l'articolo 127-ter del TUF al fine di migliorare le condizioni applicative per l'esercizio del diritto degli azionisti di presentare domande prima dell'assemblea, fissando in cinque giorni precedenti la data dell'Assemblea il termine entro il quale le domande devono pervenire alla società;

– rilevata in proposito l'opportunità di consentire alle società di disporre di più tempo per rispondere alle domande pervenute prima dell'assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno, assicurando che i cinque giorni previsti debbano intendersi come giorni lavorativi, o in alternativa aumentandone il numero a sette giorni;

– richiamati altresì i contenuti dell'articolo 4, che novella la disciplina sanzionatoria del Testo unico della Finanza (Parte V), in ottemperanza alle norme della direttiva che richiedono agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della medesima direttiva;

– ricordato che in mancanza di previsioni specifiche della norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, lo schema di decreto in titolo fa riferimento all'applicazione del regime previsto dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), il quale stabilisce che, in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, queste debbano consistere nel pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro;

– considerato che l'articolo 6 del disegno di legge di delegazione europea 2018 – approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato (A.S. 944) – prevede una nuova delega al Governo con specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva

(UE) 2017/828; in particolare, la lettera *i*) del comma 1 individua l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni della direttiva, fissando in 2.500 euro il limite minimo ed in 10 milioni di euro il limite massimo;

– rilevato quindi che l'impianto sanzionatorio delineato dal provvedimento in titolo, non essendo allineato con le disposizioni europee, né ponendosi in linea con le sanzioni previste per analoghe fattispecie già contemplate nella disciplina degli intermediari finanziari, non sortirebbe gli auspicati effetti deterrenti e dissuasivi rispetto alle violazioni ipotizzate, prevedendo sanzioni massime assai ridotte anche su materie particolarmente cruciali, quali, ad esempio, le operazioni con parti correlate (di cui al nuovo articolo 192-*quinquies* del Testo unico della Finanza) e la politica di remunerazione e di compensi (di cui all'articolo 192-*bis* del medesimo Testo unico);

– preso atto che l'articolo 6 reca alcune modifiche al Codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in tema di governo societario dell'impresa assicurativa nonché di poteri di intervento e di regolazione dell'IVASS;

– considerato come il carattere di armonizzazione minima della direttiva possa costituire un'utile occasione per un intervento più ampio sul quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti di onorabilità e competenza delle figure apicali e degli azionisti, alla politica delle remunerazioni nonché ai poteri dell'IVASS di porre rimedio a disfunzioni nel governo societario anche mediante il potere di rimozione, nel rispetto delle facoltà attribuite agli Stati membri dalla direttiva (UE) 2017/828,

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si suggerisce di modificare l'articolo 2, comma 4, dello Schema di decreto, eliminando la soglia minima di possesso del capitale sociale con diritto di voto ai fini dell'identificazione degli azionisti;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 3, introducendo la possibilità per le piccole e medie imprese – consentita dalla direttiva (UE) 2017/828 – di sottoporre la sezione della relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio precedente a una mera discussione assembleare anziché ad un voto consultivo;

c) si suggerisce di modificare il comma 4 dell'articolo 3, recante il termine di cinque giorni precedenti l'Assemblea, entro il quale le domande degli azionisti sugli argomenti all'ordine del giorno debbono pervenire alle società, con una formulazione maggiormente idonea a non ingenerare dubbi interpretativi, in relazione all'eventuale computo del sabato, eventualmente stabilendo un più ampio termine di sei giorni;

d) valuti il Governo l'opportunità di incrementare i limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *i*), del disegno di legge di delegazione europea 2018, attualmente all'esame del Senato;

e) valuti il Governo l'opportunità di intervenire, mediante integrazione dello schema di decreto in titolo, sulla disciplina recata dal Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di requisiti di onorabilità e competenza delle figure apicali e degli azionisti, politica delle remunerazioni nonché poteri dell'IVASS – nel rispetto delle facoltà attribuite agli Stati membri dalla direttiva (UE) 2017/828 – di porre rimedio a disfunzioni nel governo societario anche mediante il potere di rimozione; valuti in particolare il Governo l'opportunità di introdurre idonei criteri di indipendenza, correttezza e competenza, nonché di prevedere limiti al cumulo degli incarichi, in analogia con la disciplina vigente nel settore bancario e finanziario.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 4 aprile 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza del Vice Presidente
DI PIAZZA

indi del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 17,55

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1165 (DECRETO-LEGGE 22 DEL 2019 – SICUREZZA E STABILITÀ FINANZIARIA
IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA)*

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 4 aprile 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 4 aprile 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 4 aprile 2019

Plenaria

70^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 aprile.

Riepilogato l'iter sin qui svolto, il PRESIDENTE (M5S) relatore dà lettura dello schema di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicato in allegato.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) esprime l'auspicio che le osservazioni siano trasformate in condizioni o quantomeno riformulate in termini più incisivi.

Il PRESIDENTE (*M5S*) relatore ritiene inopportuno inserire nel parere delle condizioni, ma si dichiara disponibile a redigere le osservazioni in maniera maggiormente assertiva.

Concorda il RAPPRESENTANTE del Governo.

Dopo che il PRESIDENTE (*M5S*) relatore ha dato lettura del nuovo testo dello schema di parere (pubblicato in allegato), si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), considerato che lo schema di parere recepisce le indicazioni scaturite dal dibattito ed è stato ulteriormente affinato dall'estensore, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), nell'annunciare a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, anche alla luce della condivisibile riformulazione dello schema di parere, auspica che si mantenga alta l'attenzione per assicurare la tutela dei connazionali presenti nel Regno Unito e dichiara di essere certa che il Governo saprà vigilare, al riguardo, in maniera adeguata.

Il senatore SICLARI (*FI-BP*) dichiara che anche il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole, confidando che il provvedimento in esame, anche grazie alle modifiche prefigurate nello schema di parere, potrà assicurare la migliore assistenza sanitaria ai connazionali oltremarina.

Il senatore Giuseppe PISANI (*M5S*) ritiene che il decreto-legge in conversione rappresenti l'intervento migliore che si possa porre in essere nell'attuale fase di incertezza. Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo, tenuto conto anche delle condivisibili osservazioni inserite nello schema di parere.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere è approvato dalla Commissione nel testo riformulato.

Il PRESIDENTE registra che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

La 12^a Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante «Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea» (A.S. n. 1165);

rilevato che l'articolo 17 del decreto-legge in conversione attiene alle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale, prevedendo che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi;

considerato che, nell'ambito del predetto articolo, è cruciale il riferimento alla condizione di reciprocità, sia per la certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito – nonché agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 17, in riferimento alla condizione di reciprocità ivi prevista, si valuti l'opportunità di precisare:

- a) se la condizione abbia natura sospensiva o risolutiva;
- b) a quale Autorità spetti, ai fini dell'articolo 17, accertare l'avveramento della predetta condizione;
- c) quali siano la forma giuridica e la procedura di adozione dell'atto di accertamento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1165

La 12^a Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante «Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea» (A.S. n. 1165);

rilevato che l'articolo 17 del decreto-legge in conversione attiene alle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale, prevedendo che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi;

considerato che, nell'ambito del predetto articolo, è cruciale il riferimento alla condizione di reciprocità, sia per la certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito – nonché agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 17, in riferimento alla condizione di reciprocità ivi prevista, si ritiene opportuno che sia precisato:

- a) se la condizione abbia natura sospensiva o risolutiva;
- b) a quale Autorità spetti, ai fini dell'articolo 17, accertare l'avveramento della predetta condizione;
- c) quali siano la forma giuridica e la procedura di adozione dell'atto di accertamento.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 81

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 4 aprile 2019

Plenaria

86^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, su richiesta della senatrice Bonfrisco, propone alla Commissione di riaprire i termini per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge europea 2018 (Atto Senato n. 822-B) fino alle ore 11 di domani, venerdì 5 aprile.

La Commissione conviene all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (n. 71)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, espone i contenuti di uno schema di osservazioni favorevoli, sull'atto in titolo, con un'articolata serie di rilievi che offrono alle Commissioni di merito anche alcuni spunti tratti dagli approfondimenti svolti in sede informale con le associazioni di settore.

Il primo rilievo riguarda l'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto, che stabilisce il diritto, per le società emittenti, di richiedere agli

intermediari finanziari e ai depositari centrali delle gestioni accentrate l'identificazione degli azionisti che detengono quote superiori allo 0,5 per cento del capitale con diritto di voto, in linea con quanto previsto dall'articolo 3-bis della direttiva.

Al riguardo, si chiede di valutare l'opportunità di prevedere una soglia inferiore allo 0,5 per cento, al fine di non escludere le società emittenti dalla possibilità di conoscere l'identità delle migliaia di azionisti che detengono piccole quote di partecipazione e poter comunicare direttamente con loro, nell'ottica di facilitare l'esercizio dei loro diritti e di favorirne l'impegno nella società, ai sensi della direttiva in attuazione.

Il secondo rilievo riguarda l'articolo 3, comma 1, dello schema, che modifica le procedure relative alla politica di remunerazione relativa ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo della società. In particolare, si chiede che il voto consultivo, relativo alla seconda sezione della relazione, sia integrato da alcune disposizioni previste dal paragrafo 3 del nuovo articolo 9-bis della direttiva, ovvero l'obbligo della società di attenersi alla politica così come sottoposta alla votazione consultiva e, in caso di voto contrario da parte degli azionisti, l'obbligo della società di sottoporre al voto degli azionisti una politica rivista, in occasione della successiva assemblea generale.

Il terzo rilievo è finalizzato ad incoraggiare la partecipazione degli azionisti alle assemblee, sottolineando la necessità di introdurre l'obbligo per le società di prevedere la possibilità per gli azionisti di esercitare il diritto di voto *online* o mediante strumenti elettronici.

Nel quarto rilievo si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di un maggior coordinamento della nuova normativa sulla trasparenza degli investitori istituzionali (nuovi articoli da 124-*quater* a 124-*novies* del TUF) con le rispettive normative di settore e, in particolare, con il decreto legislativo n. 252 del 2005 (testo unico della previdenza complementare), che per molti aspetti già prevede analoghe norme di trasparenza.

Analogo coordinamento è richiesto al quinto e al sesto rilievo, in relazione all'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 252 del 2005, che prevede sanzioni sei volte inferiori a quelle previste dallo schema di decreto, e in relazione alle disposizioni sanzionatorie del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), che prevede limiti minimi e massimi ben più elevati di quelli previsti dallo schema di decreto, i quali ultimi, tuttavia, correttamente rispettano il limite sanzionatorio di 150.000 euro stabilito nei criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Nel settimo rilievo si invitano le Commissioni di merito a tenere a mente l'opportunità di mantenere il giusto equilibrio tra le finalità della normativa in oggetto e il possibile effetto di svantaggio competitivo per le imprese quotate in Italia rispetto a quelle quotate in altri Stati membri, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

A tale riguardo, si riprende l'indicazione, espressa nel parere della omologa Commissione della Camera, di avvalersi della facoltà, stabilita

dall'articolo 9-ter, paragrafo 4, della direttiva, di escludere le PMI dall'obbligo di sottoporre la propria politica di remunerazione al voto degli azionisti, prevedendo, invece, la sola discussione nell'assemblea annuale e l'obbligo per la società di esporre, nella successiva relazione, come si è tenuto conto della predetta discussione.

Ritiene la relatrice che, a tal fine, sarebbe interessante conoscere l'entità del peso azionario rappresentato dalle piccole e medie imprese sul totale del mercato azionario italiano e l'impatto che potrebbe derivare da un maggior coinvolgimento nella gestione societaria da parte dell'azionariato più piccolo, solitamente scarsamente impegnato nel controllo delle società a cui affidano i propri risparmi.

Nell'ottavo rilievo, la relatrice sottolinea l'esigenza di andare nella direzione della direttiva, di un maggiore *empowerment* degli azionisti nella vigilanza e controllo delle società in cui investono, parallelamente ai poteri di intervento degli enti preposti alla stabilità sistemica, quali Banca d'Italia, Consob e Ivass. Ciò vale anche e soprattutto nell'ambito assicurativo, dove i risparmi sono investiti in strumenti a tutela, non solo del patrimonio, ma anche della salute e della vita delle persone.

Il rilievo si riferisce, quindi, all'articolo 6, comma 4, dello schema di decreto (erroneamente numerato come ulteriore comma 3), in cui si prevede l'attribuzione all'IVASS di un ulteriore potere di intervento, concernente la fissazione di limiti alla parte variabile delle remunerazioni dell'impresa, in analogia a quanto previsto dalla normativa sul settore bancario (articolo 7, comma 2, del TUF), e si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di specificare che si tratta di un potere «straordinario», a tutela del patrimonio dell'impresa di cui sono creditori gli azionisti, che quindi non rientra nella gestione ordinaria della politica di remunerazione da parte dell'impresa stessa.

Infine, l'ultimo rilievo riguarda le disposizioni transitorie e in particolare il periodo transitorio di un anno, non previsto dalla direttiva, di cui al comma 2, lettera *d*), dell'articolo 7 dello schema di decreto, per l'applicazione degli obblighi di trasparenza in capo agli investitori istituzionali, gestori di attivi e *proxy advisors*, di cui ai nuovi articoli da 124-*quater* a 124-*novies* del TUF. Al riguardo, si invitano le Commissioni di merito a valutarne la riduzione a sei mesi.

La senatrice FEDELI (*PD*) sottolinea l'importanza di una normativa, apparentemente meramente tecnica, ma densa di implicazioni sul tessuto societario e finanziario che caratterizza il nostro sistema economico italiano. Al riguardo, ritiene che nuovi o maggiori vincoli alle imprese siano giustificati se accompagnati da efficaci meccanismi di trasparenza e di incentivazione, al fine di evitare che il mero inasprimento di vincoli e sanzioni pesino sulla competitività delle nostre imprese rispetto alle concorrenti estere. Ritiene che, sia la 14^a Commissione, sia le Commissioni di merito, abbiano il dovere di evidenziare questi aspetti.

La senatrice TIRABOSCHI (*FI-BP*) ricorda, in premessa, come la direttiva è suscettibile di essere attuata in modo più o meno stringente e che le scelte al riguardo comportano conseguenze dirette sul tessuto produttivo nazionale. Ricorda, inoltre, la diversità della realtà imprenditoriale tedesca e francese rispetto a quella italiana, e come la caratteristica delle piccole e medie imprese nostrane debba essere maggiormente valorizzata nella sua capacità di intercettare più agilmente e rapidamente i cambiamenti e le novità tecnologiche e di mercato, attraverso un sostegno finanziario e di garanzia che la ridotta dimensione non consente di possedere in autonomia. A tale riguardo, ritiene necessario porre un'attenzione particolare, al fine evitare di incentivare un'ulteriore frammentazione della base societaria degli azionisti.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) esprime condivisione sui diversi rilievi proposti dalla relatrice nello schema di osservazioni presentato e propone di rafforzare l'indicazione di cui al punto 3, relativa all'introduzione dell'obbligo per le società di prevedere la possibilità di voto elettronico nelle assemblee degli azionisti.

Il senatore FAZZOLARI (*Fdi*) condivide le considerazioni svolte circa la necessità di salvaguardare la competitività delle imprese italiane, evitando l'imposizione di norme che, per quanto positive dal punto di vista del merito, rischiano di creare svantaggio nella misura in cui in cui analoghe norme non siano imposte dagli altri Paesi sulle proprie imprese.

Il Presidente LICHERI (*M5S*) esprime apprezzamento per il lavoro approfondito svolto dalla relatrice e per l'articolato schema di osservazioni in cui è raccomandata anche la necessità di contemperare le esigenze di miglioramento della normativa a tutela degli azionisti con le esigenze di competitività delle imprese, soprattutto delle PMI, in relazione alle concorrenti di altri Paesi.

La relatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*) riformula lo schema di osservazioni aderendo a quanto espresso dal senatore Lorefice.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi come riformulato dalla relatrice, che è pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SULLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SUL FUTURO DELL'UNIONE EUROPEA (BUCAREST, 1-2 APRILE 2019)

Il senatore LOREFICE (*M5S*) dà conto della Conferenza interparlamentare sul futuro dell'Unione europea, organizzata dal Senato della Ro-

mania, che si è svolta a Bucarest nei giorni 1 e 2 aprile scorsi e a cui ha partecipato, unitamente alla deputata Giuseppina Occhionero.

La Conferenza si è strutturata in quattro sessioni, concernenti: 1) Le politiche del futuro. Dibattito con i rappresentanti dei Partiti politici europei; 2) La società del futuro. Cittadini e valori nell'era della Quarta rivoluzione industriale; 3) L'economia del futuro. Occorre riformare il modello economico europeo?; 4) Vicinato europeo. Balcani, Partenariato orientale e rapporti euro-atlantici.

La Conferenza si è conclusa con l'adozione di una Dichiarazione finale, in cui si fa ampio riferimento alla Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, si rimarcano i principali settori d'impegno dell'attuale Presidenza romena e si rinvia alla nuova compagine istituzionale europea che sarà determinata dall'esito delle elezioni del Parlamento europeo del prossimo maggio. Per motivi procedurali i rappresentanti dei Parlamenti dei Paesi Bassi, Svezia e Lettonia non hanno sottoscritto la Dichiarazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 71

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo,

considerato che esso provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/828, del 17 maggio 2017, in materia di governo societario, la quale ha l'obiettivo di incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti e di aumentare la trasparenza tra società emittenti e investitori;

considerato che l'obiettivo della direttiva è perseguito mediante modifiche alla direttiva 2007/36/CE (SHRD – *Shareholders' Rights Directive*), direttiva di armonizzazione minima, finalizzata a migliorare la *governance* delle società quotate, rafforzandone la competitività e la sostenibilità a lungo termine, tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e la facilitazione dell'esercizio dei diritti degli stessi;

considerate le audizioni informali di Consob, Assonime, Assogestioni, ANIA, Assofondipensione, Assoprevidenza, ADEPP e del CNCU svolte dalla Commissione il 31 gennaio, il 5 febbraio e il 28 febbraio 2019, nonché la memoria di Banca d'Italia depositata il 28 gennaio 2019, in merito all'articolo 6 del disegno di legge di delegazione europea 2018 (AS 944) recante criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/828, attraverso modifiche al codice civile, al testo unico della finanza (TUF), al decreto legislativo n. 252 del 2005 sui fondi pensione e al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

1) L'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto legislativo prevede una modifica all'articolo 83-*duodecies* del TUF, al fine di stabilire il diritto, per le società emittenti, di richiedere agli intermediari finanziari e ai depositari centrali delle gestioni accentrate l'identificazione degli azionisti che detengono quote superiori allo 0,5 per cento del capitale con diritto di voto, in linea con quanto previsto dall'articolo 3 bis della direttiva. L'attuale norma del TUF, invece, non fa riferimento a una soglia di partecipazione, ma esclude l'identificazione di quegli azionisti che abbiano

espressamente vietato la comunicazione dei propri dati (facoltà di *opt-out* del socio).

A tale riguardo, la relazione illustrativa del Governo ricorda che, nel corso del negoziato europeo sulla direttiva, l'Italia ha sostenuto l'esigenza di salvaguardare il corretto funzionamento del mercato per il controllo societario, mediante la predetta facoltà di *opt-out* del socio, che consente ai piccoli azionisti di costituire una partecipazione più significativa, senza essere identificati dagli azionisti dominanti che potrebbero mettere in atto misure difensive. A tale esigenza il Legislatore europeo è venuto incontro prevedendo, invece, il diritto all'identificazione degli azionisti solo al di sopra della soglia dello 0,5 per cento.

Sul punto, in sede di audizione informale, si sono espresse favorevolmente Consob e Assogestioni. Si sono espressi, invece, in senso contrario Assonime e ANIA, sostenendo l'opportunità di non prevedere alcuna soglia, in quanto l'identificazione non sarebbe utilizzabile come strumento antisalata e in quanto la soglia sarebbe facilmente eludibile da parte dell'azionista e, conseguentemente, di onerosa verifica da parte degli intermediari e delle società richiedenti il servizio. Si è ricordato, inoltre, che attualmente solo in Olanda è presente una soglia dello 0,5 per cento, a differenza dei principali Stati dell'UE come Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Valutino, pertanto, le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una soglia inferiore allo 0,5 per cento, al fine di non escludere le società emittenti dalla possibilità di conoscere l'identità delle migliaia di azionisti che detengono piccole quote di partecipazione e poter comunicare direttamente con loro, nell'ottica di facilitare l'esercizio dei loro diritti e di favorirne l'impegno nella società, ai sensi della direttiva in attuazione.

2) L'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo, modifica l'articolo 123-ter del TUF, relativamente alla relazione della società sulla sua politica di remunerazione relativa ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

La modifica prevede che la prima sezione della relazione, sulle linee generali della politica di remunerazione sia sottoposta al voto vincolante, e non più solo consultivo, dell'assemblea degli azionisti. Al voto consultivo rimarrebbe invece la seconda sezione della relazione, relativa ai dettagli della politica di remunerazione, in cui si fornisce il quadro nominativo delle singole voci che compongono le remunerazioni, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.

La direttiva consente agli Stati membri di scegliere tra la natura vincolante o consultiva del voto degli azionisti sulla politica di remunerazione. Tuttavia, in caso di voto meramente consultivo, la direttiva stabilisce che la società abbia l'obbligo di attenersi alla politica così come sottoposta alla votazione consultiva. Inoltre, qualora l'assemblea degli azionisti abbia espresso un voto contrario, la società ha l'obbligo di sottoporre

al voto degli azionisti una politica rivista, in occasione della successiva assemblea generale (paragrafo 3 del nuovo articolo 9-*bis* della direttiva).

Valutino, pertanto, le Commissioni di merito, l'opportunità integrare in tal senso la novella all'articolo 123-*ter* del TUF.

3) Il nuovo articolo 3-*quater* della direttiva prevede al paragrafo 2 che, in caso di votazioni elettroniche, gli Stati membri assicurano che la persona che ha espresso il voto riceva una conferma di ricezione del voto stesso e che gli intermediari debbano agevolare l'esercizio di tale diritto degli azionisti. Considerata la diffusione dei mezzi informatici e, per contro, la scarsa diffusione della votazione elettronica nelle assemblee degli azionisti, valutino le Commissioni di merito la necessità di introdurre l'obbligo per le società di prevedere la possibilità per gli azionisti di esercitare il proprio diritto di voto *online* o mediante strumenti elettronici.

4) In riferimento alla nuova normativa sulla trasparenza degli investitori istituzionali (nuovi articoli da 124-*quater* a 124-*novies* del TUF), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di operare un maggior coordinamento con le rispettive normative di settore e in particolare con il decreto legislativo n. 252 del 2005 (testo unico della previdenza complementare), che per molti aspetti già prevede analoghe norme di trasparenza.

A tale riguardo, secondo Assofondipensione e Assoprevidenza, la citata normativa che interessa i fondi pensione andrebbe inserita piuttosto nel decreto legislativo n. 252 del 2005, in modo da mantenere l'organicità della normativa sulla previdenza complementare. Secondo le due associazioni, occorre inoltre mantenere le opportune differenziazioni normative per i diversi soggetti destinatari, attesa la diversa natura dei fondi pensione negoziali rispetto ai fondi aperti e ai piani individuali pensionistici.

5) Similmente, la norma sanzionatoria prevista al nuovo articolo 193-*bis.1* del TUF, andrebbe coordinata con la disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, in quanto quest'ultimo prevede sanzioni tra i 500 euro e i 25.000 euro, mentre per le violazioni alle predette norme di trasparenza, lo schema di decreto stabilisce sanzioni sei volte superiori, tra i 2.500 e i 150.000 euro. Valutino pertanto le Commissioni di merito l'opportunità di un coordinamento con il decreto legislativo n. 252, al fine di mantenere una corretta proporzione tra i due impianti sanzionatori.

6) Analogo coordinamento sarebbe auspicabile anche rispetto all'impianto sanzionatorio previsto dal TUF, che prevede limiti minimi e massimi ben più elevati di quelli previsti dallo schema di decreto, i quali ultimi, tuttavia, correttamente rispettano il limite sanzionatorio di 150.000 euro stabilito nei criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

7) Tenendo conto che la direttiva in attuazione rientra tra le direttive di armonizzazione minima, prevedendo all'articolo 3 la possibilità per gli Stati membri di «imporre obblighi ulteriori alle società o di adottare ulteriori misure intese ad agevolare l'esercizio, da parte degli azionisti,

dei diritti indicati nella presente direttiva», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere il giusto equilibrio tra le finalità della normativa in oggetto e il possibile effetto di svantaggio competitivo per le imprese quotate in Italia rispetto a quelle quotate in altri Stati membri, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

A tale riguardo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare al Governo di avvalersi della facoltà, stabilita dall'articolo 9-ter, paragrafo 4, della direttiva, di escludere le PMI dall'obbligo di sottoporre la propria politica di remunerazione al voto degli azionisti, prevedendo, invece, la sola discussione nell'assemblea annuale e l'obbligo per la società di esporre, nella successiva relazione, come ha tenuto conto della discussione.

8) In riferimento all'articolo 6, comma 4, dello schema di decreto (erroneamente numerato come ulteriore comma 3), che prevede l'attribuzione all'IVASS, tra i suoi poteri di intervento preventivo o correttivo straordinario, anche quello riguardante «la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa», finalizzato alla conservazione patrimoniale dell'impresa assicurativa, a tutela dei creditori e assicurati, in analogia a quanto previsto dalla normativa sul settore bancario (articolo 7, comma 2, del TUF), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che si tratta di potere «straordinario», a tutela del patrimonio dell'impresa, che quindi non rientra nella gestione ordinaria della politica di remunerazione da parte dell'impresa stessa.

9) L'articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che il decreto entri in vigore il 10 giugno 2019, salvo le disposizioni in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione del diritto di voto, che entrano in vigore il 3 settembre 2020, come previsto dalla direttiva.

A ciò si aggiunge, tuttavia, al comma 2, lettera *d*), dell'articolo 7, un ulteriore periodo transitorio, non previsto dalla direttiva, di un anno dall'entrata in vigore del decreto, per l'applicazione degli obblighi di trasparenza in capo agli investitori istituzionali, gestori di attivi e *proxy advisors*, di cui ai nuovi articoli da 124-*quater* a 124-*novies* del TUF.

Valutino, pertanto, le Commissioni di merito, l'opportunità di ridurre tale periodo transitorio a sei mesi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 4 aprile 2019

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PILLON

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i minorenni di Milano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo: audizione del Presidente del Tribunale dei minori di Milano

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Gatto per la Sua disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, ricorda che la Presidente del Tribunale dei minorenni è chiamata, in questa sede, a for-

nire il Suo autorevole contributo sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

La dottoressa Maria Carla GATTO osserva come in Italia si riscontri un sensibile incremento di manifestazioni di prevaricazione, denigrazione e abuso, molte delle quali sono agite attraverso il *web* e vedono protagonisti soprattutto adolescenti. È evidente che il fenomeno del bullismo realizzato sia nelle forme tradizionali che tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie continui a diffondersi nonostante si sia cercato di costruire, con la legge n. 71 del 2017, una rete protettiva e responsabilizzante volta a prevenire ed arginare le degenerazioni di un uso scorretto di internet.

Per quanto riguarda i possibili interventi da apportare all'attuale sistema al fine di un più efficace contrasto del fenomeno, esprime in primo luogo apprezzamento per la recente approvazione da parte della Camera del disegno di legge sul c.d. codice rosso, il quale fra le altre, introduce un'autonoma fattispecie di reato volta a sanzionare il così detto *revenge porn*.

Non sarebbe invece auspicabile, a suo parere, l'introduzione di nuove fattispecie criminose per sanzionare le condotte nelle quali si sostanzia il fenomeno del bullismo, visto che già sono previsti i reati quali quello di minaccia, diffamazione e violazione *privacy*. Sarebbe più opportuno, invece prevedere la diffusione in rete come circostanza aggravante ad effetto speciale dei reati che interessano questo fenomeno. L'aggravamento avrebbe come effetto che la maggiore pena inciderebbe sul termine di prescrizione e anche sulla possibilità dell'emissione delle misure cautelari. La previsione dell'aggravante consentirebbe inoltre di includere nella valutazione del comportamento delittuoso anche tutti i reati che si ricollegano all'*hate speeches* che mantengono una loro specificità in ragione della necessità di bilanciamento con l'interesse costituzionalmente tutelato della libertà di espressione.

Con riguardo alla legge n. 71 osserva come essa abbia il merito di ritenere il cyberbullismo una priorità per le politiche educative. Tuttavia gli interventi apprestati appaiono frammentati e non organici, a ben vedere infatti la legge demanda la promozione di progetti per il contrasto del fenomeno del bullismo alle singole istituzioni scolastiche attraverso il coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio. Sarebbe più opportuno, a parere dell'audita, realizzare una omogeneizzazione delle iniziative e una armonizzazione degli interventi, anche con specifico riferimento ai finanziamenti ripartiti tra livello statale e regionale,

Esprime pieno apprezzamento invece per la decisione legislativa di individuare l'istituzione scolastica come agenzia privilegiata, in ragione della sua idoneità a formare le nuove generazioni alla cittadinanza digitale e a promuovere un corretto esercizio di diritti e doveri nello spazio di azione e di espressione del mondo del *web*.

Accanto alle scuole è necessario, però, restituire alle famiglie il loro ruolo di primaria agenzia educativa. Spetta ai genitori rafforzare le interazioni personali e orientare i figli ad un corretto utilizzo delle tecnologie,

favorendo anche la consapevolezza nei ragazzi della rilevanza penale di certe condotte. Serve una stretta sinergia fra scuole e famiglie.

Con riguardo al problema del *gap* intergenerazionale esistente fra adulti e nativi digitali sottolinea la necessità di prevedere puntuali obblighi informativi da parte degli operatori del settore ai genitori, così da favorire la conoscenza di informazioni tecnico informatiche necessarie per poter efficacemente vigilare sui figli, quando navigano in rete. In questo quadro potrebbe essere utile inserire nei contratti stipulati con le compagnie telefoniche al momento dell'acquisto dei *devices* destinati ai minori, precisi richiami alle norme sulla responsabilità civile genitoriale a fronte di eventuali illeciti commessi dai minori sulla rete, così da accrescere la necessità di una loro attenta vigilanza sul flusso informativo dei figli. Il richiamo alla responsabilità civile potrebbe indurre gli adulti ad attivare sistemi di protezione sui *devices* utilizzati dai minori.

Relativamente, infine, al ruolo della giustizia minorile con riguardo ai fenomeni oggetto dell'indagine, osserva come la tutela del minore venga attuata, interpellando il mondo degli adulti, senza arrivare alla sanzione penale, ricorrendo allo strumento dei procedimenti amministrativi, previsti dagli articoli 25 e seguenti del Regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934. Questi procedimenti hanno ad oggetto l'eventuale applicazione di misure rieducative nei confronti di adolescenti e giovani a rischio di disadattamento e devianza perché privi di un adeguato indirizzo educativo nell'ambito familiare. L'intervento giudiziario è diretto alla rimozione dei fattori che possono incidere negativamente, in senso antisociale, sul percorso di crescita dei giovani e alla realizzazione, insieme a loro e ai servizi competenti, di progetti che mettano ordine nella loro vita secondo obiettivi positivi e costruttivi. In proposito osserva che le pendenze al 31 dicembre 2018 ammontano a 1732 con una sopravvenienza annua che oscilla tra i 660 e i 700 procedimenti.

È chiaro che questa consistente mole di affari che viene gestita in questo specifico settore nel distretto milanese, che è il più grande d'Italia, non può essere affrontata con le risorse economiche e umane esistenti che prevedono per il Tribunale dei minorenni e per il personale amministrativo una pianta organica assolutamente sottodimensionata.

Auspica quindi che per affrontare questi fenomeni, come quelli dell'immigrazione e dell'integrazione nel tessuto sociale di famiglie multietniche con culture e valori differenti, si riconoscano agli uffici minorili e in particolare a quelli milanesi, maggiori risorse di personale.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Interviene la senatrice Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) la quale condivide le considerazioni dell'audita circa l'importanza di rafforzare il ruolo educativo delle famiglie e sulla necessità di prevedere, per il contrasto dei fenomeni, una più organica strutturazione degli interventi a sostegno delle scuole.

L'onorevole Fabiola BOLOGNA (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine ai procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 25 del Regio decreto legge del 1934.

L'onorevole SIANI (*PD*) si associa alla richiesta di chiarimenti testé formulata dalla collega Bologna. Chiede poi alla Presidente di precisare in che modo la giustizia minorile affronti i problemi di bullismo e cyberbullismo con riguardo a famiglie «poco educanti». Conclude osservando come, per una maggiore responsabilizzazione dei genitori e una più efficace protezione dei minori, sarebbe opportuno prevedere l'obbligatoria attivazione su tutti i *devices* utilizzati da bambini ed adolescenti di sistemi di *parental control* e di filtro nell'accesso ai siti.

L'onorevole Laura CAVANDOLI (*Lega*) chiede all'audita alcune indicazioni sulle modalità per migliorare i rapporti tra gli enti locali e i Tribunali dei minorenni. Con riguardo alla giustizia minorile sottolinea come essa presenti alcuni limiti, dovuti alla eccessiva durata dei procedimenti e al fatto di non essere «giudice di prossimità».

Il presidente PILLON (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato di non voler affrontare in questa sede la questione circa il futuro dei Tribunali dei minorenni e la possibilità di istituire dei Tribunali della famiglia, ritiene comunque che la giustizia minorile debba rispettare un principio di prossimità territoriale e ad essa debbano essere riconosciuti strumenti normativi adeguati ed idonei per fronteggiare questi nuovi fenomeni. Conclude ribadendo la necessità di prevedere l'obbligatoria installazione, al momento dell'acquisto, di sistemi di *parental control* e di filtri alla navigazione per i *devices* destinati a minori.

L'onorevole Carmela GRIPPA (*M5S*) chiede all'audita se abbia dati in ordine all'incidenza del fenomeno del bullismo all'interno delle case-famiglia.

Dopo alcune precisazioni dell'onorevole SIANI (*PD*) del presidente PILLON, la dottoressa GATTO prende la parola per alcune considerazioni conclusive, riservandosi di rispondere per iscritto, in modo più argomentato, ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Gatto e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulle problematiche connesse alla sicurezza del trasporto scolastico dei minori (n. 217)

(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice onorevole Claudia GOBBATO (*Lega*) osserva come la sicurezza del trasporto scolastico sia una questione delicata e di grande attualità. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio. Si tratta di un corollario importante del diritto allo studio che è riconosciuto ad ogni bambino e adolescente.

Ma questo servizio deve essere assicurato nel rispetto di standard di sicurezza. La terribile vicenda di cronaca che ha visto il coinvolgimento di uno scuolabus ostaggio di un autista con precedenti penali è intollerabile e non deve più ripetersi.

Il problema della sicurezza del trasporto scolastico è serio e riguarda non solo la scarsa idoneità dei veicoli preposti a tal fine, ma anche i requisiti richiesti ai conducenti e le condotte che devono essere da questi tenute.

Sotto il primo profilo non sono pochi i mezzi con equipaggiamenti «alterati o non funzionanti», cioè con pneumatici lisci, con cinture di sicurezza non funzionanti, fari guasti, specchi retrovisori danneggiati, estintori inefficienti, uscite di sicurezza non agibili e altro. In proposito sottolineo che quando gli eventi accidentali avvengono in ambito urbano, la sagoma maggiormente rilevata rispetto alle normali autovetture e le basse velocità limitano i danni, ma quando questi veicoli percorrono strade extraurbane o di montagna nel percorso casa-scuola, aumenta di molto la probabilità di ritrovarsi in condizioni di sicurezza insufficiente.

Riguardo all'aspetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e in particolare quelle che impongono un limite massimo di ore di guida, da alternare a periodi di riposo, sono spesso disattese. A ciò si aggiunga i non pochi casi di conducenti che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e che, pur fermati dalle forze di polizia, continuano a guidare pulmini scolastici.

In paesi esteri, quali ad esempio gli Stati Uniti d'America, gli autisti vengono selezionati accuratamente e, prima di potersi mettere al volante di uno «*yellow bus*», sono sottoposti ad accurati *stage* di formazione, che prevedono anche prove di guida sicura, tecniche di primo soccorso pediatrico e programmi di gestione delle criticità. In Svizzera, i conducenti di bus scolastici sono tenuti a fornire ai bambini i primi rudimenti di sicurezza stradale: il primo giorno di scuola si apre con la spiegazione di come si indossa la cintura di sicurezza e del perché è necessario compiere questo semplice e vitale gesto. In Francia, è in corso un dibattito sull'opportunità di dotare alcune categorie di veicoli – quelle per trasporto pubblico e commerciale, scuolabus compresi – di *alcol-block*, in grado di inibire l'avviamento del motore in caso di positività al test.

Concludendo, per una più compiuta analisi della questione la relatrice ritiene auspicabile che la Commissione proceda ad un ciclo – limitato – di audizioni, ascoltando, fra gli altri, ad esempio, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, della Conferenza Stato-Regioni e alcuni tecnici ministeriali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel corso della sua ultima riunione, ha deliberato di svolgere alcune missioni e sopralluoghi: in particolare la Commissione si recherà a visitare, lunedì 6 maggio, l'Istituto degli innocenti di Firenze.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Giovedì 4 aprile 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 3**

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

